



DECRETO SINDACALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI AL SEGRETARIO GENERALE, AI DIRETTORI COMPONENTI IL COMITATO DI DIREZIONE, AI DIRETTORI DI SERVIZIO CENTRALE, AL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED AI DIRIGENTI D'AREA.

LA SINDACA

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (GDPR), entrato in vigore in data 25 maggio 2018.

Visto il D.L.vo 101 del 10 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 settembre 2018, in vigore dal 19 settembre 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Visto l'art. 4, 1° comma, 7) del GDPR che definisce il Titolare quale la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; il Titolare è il Comune di Torino, il quale agisce attraverso gli organi e i soggetti preposti in relazione alle regole dell'ordinamento giuridico.

Visto l'art. 2 quaterdecies del D.L.vo 196/2003, introdotto dal D.L.vo 101/2018, il quale prevede che "Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità".

Considerata la struttura organizzativa del Comune di Torino, si intendono attribuire funzioni e compiti specifici inerenti al sistema di gestione e protezione del trattamento dei dati personali al Segretario generale, ai Direttori componenti il Comitato di Direzione, ai Direttori di Servizio Centrale, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed ai Dirigenti d'Area, relativamente alle strutture alle loro dipendenze. Dette funzioni e compiti sono definiti nell'allegato 1 al presente decreto.

Visto il vigente regolamento di Organizzazione e Ordinamento dellà Dirigenza;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- 1. Di revocare il precedente decreto prot. 7779 del 21 settembre 2016;
- 2. Di attribuire, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, introdotto dal D.lgs. 101/2018, al Segretario generale, ai Direttori componenti il Comitato di Direzione, ai Direttori di Servizio Centrale, al Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed ai Dirigenti d'Area, relativamente alle strutture alle loro dipendenze, le funzioni e i compiti in materia di protezione dei dati personali specificati nell'allegato 1.

La Sindaca della Città di Torino

Chiara APPENDINO

ALLEGATO 1

INDIVIDUZIONE FUNZIONI E COMPITI AI SENSI DELL'ART. 2 QUATERDECIES DEL D.LGS. 196/2003

(i riferimenti al Regolamento Europeo si intendono al Regolamento 679/2016)

AI designati dal titolare, come individuati dal decreto sindacale, per le materie di loro competenza ed in relazione alle strutture alle loro dipendenze come individuate dall'incarico dirigenziale ricevuto, sono attribuite le funzioni di designato del titolare Comune di Torino, per il trattamento dei dati personali, ex art. 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003.

Il designato ha il compito di:

- garantire che i trattamenti di dati personali avvengano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, per finalità determinate esplicite e legittime (artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo);
- assicurare che tale trattamento sia adeguato, pertinente, esatto, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo, in modo che non vi siano perdite di dati,usi illeciti ovvero trattamenti non autorizzati;
- individuare le persone autorizzate a detti trattamenti, all'interno della propria organizzazione;
- individuare, contrattualizzare e nominare i responsabili di trattamento esterni, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 28 par. 3 del Regolamento Europeo;
- definire le informative per gli interessati (artt. 13-14 del Regolamento europeo) che dovranno essere realizzate ed apposte in calce alla modulistica ovvero ai servizi online ovvero affisse nei luoghi di ricevimento del pubblico;
- assicurare che le suindicate informative riportino sempre i dati di contatto del designato del titolare, oltre ai dati del titolare e del Responsabile Protezione dati;
- assicurarsi, ove necessario, che il consenso sia scritto, esplicito, e a sé stante, ovvero non integrato in altre formulazioni, nonché sottoscritto dall'interessato;
- rispondere nei termini previsti alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento europeo, tenendone traccia nel registro delle attività di cui più avanti;
- determinare, ove necessario, un referente interno per le questioni operative relative agli adempimenti del Regolamento Europeo e delle norme nazionali e locali (ivi inclusi i Regolamenti comunali), nonché per monitorare l'applicazione corretta delle norme all'interno dell'area di competenza; il referente potrà essere condiviso a livello di Direzione qualora ciò sia compatibile con la complessità e l'omogeneità dei trattamenti presenti nella Direzione stessa;
- interloquire e collaborare con il Responsabile della protezione dati;
- attuare le prescrizioni e, ove possibile, le raccomandazioni derivanti dagli audit interni predisposti dal Responsabile protezione dati;
- predisporre, in accordo con il Responsabile protezione dati, un calendario di audit da svolgere congiuntamente, nei confronti dei responsabili esterni nominati, anche a campione ovvero a rotazione;
- attuare le modalità operative di gestione con l'obiettivo di uniformare tali modalità all'interno dell'ente (uso di modelli, contratti-tipo, registri, ...);

- curare il registro dei trattamenti (art. 30 del Regolamento europeo) specifici del proprio ambito di
 competenze e collaborare alla definizione dei trattamenti inter e intradivisionali, ovvero quelli a
 carattere generale applicabili a tutto l'Ente, operando su un modello-tipo definito a livello di Ente. Il
 registro dei trattamenti così definito dovrà confluire, presso il Responsabile della Protezione dati, che
 cura il Registro Unico dei trattamenti dell'Ente;
- svolgere, per la parte di competenza, l'analisi di impatto (art. 35 del Regolamento europeo) nei casi ove essa è obbligatoria o comunque significativa in ordine alla corretta gestione dei trattamenti, anche dopo aver consultato il Responsabile Protezione dati;
- curare un registro dei responsabili esterni, onde consentire una verifica puntuale di detti incarichi;
- annotare in un registro delle attività, tutte le azioni intraprese, anche organizzative, in modo da garantire una adeguata dimostrazione delle attività svolte per la tutela dei dati personali, ivi incluse le richieste pervenute relative ai diritti degli interessati e loro presa in carico e soluzione; detto registro potrà essere richiesto in lettura dal Responsabile Protezione dati nel corso delle attività di auditing;
- svolgere l'attività preliminare a seguito di ipotesi di perdita di dati (data breach, art. 33 del Regolamento europeo) di cui viene a conoscenza, informandone anche il gruppo di crisi 'data breach' se già operativo, ed inoltrare la notifica al Garante, sentito, ove il caso, anche il Responsabile Protezione dati; di dette violazioni dovrà darsi conto in un apposito 'registro delle violazioni', che confluirà in un registro unico a livello di ente.

Ove applicabili, i riferimenti al Regolamento europeo si intendono altresì integrati dal d.lgs. 51/2018 relativo ai trattamenti condotti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.